

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13266/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13266 del 2024, proposto da

Viola Talano, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mingiardi, Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II,

Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 10.09.2024, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa ai corsi di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria e delle conseguenti ammissioni, pubblicati sul medesimo portale;
- dei verbali con cui sono state approvate le graduatorie;
- del verbale della commissione d'aula della prova selettiva svoltasi il 30 luglio 2024 a Latina, Corso della Repubblica 79, presso la Facoltà di Farmacia e Medicina, aula 8;
- dei i verbali di tutte le altre commissioni d'aula delle prove selettive del 28 maggio e del 30 luglio 2024;
- del comportamento dell'Amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;

- di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal Ministro dell'Università e della Ricerca, da CINECA e da tutte le Commissioni incaricate della gestione delle prove nelle sedi locali;
- del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 756 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 757 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante: «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»;
- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 984 dell'8luglio 2024, recante: «Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024»;
- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 1098 del 25 luglio 2024 recante: «Completamento dell'attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024»;
- dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha rilevato il fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2024/2025»;

- delle risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca il 16 luglio 2024, relativo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali) per l'anno accademico 2024/2025;

- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 1101 del 29 luglio 2024 recante: «Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese»;

- del bando adottato con Decreto Rettorale n. 767 del 2024 della Sapienza Università di Roma e di tutti bandi adottati dagli Atenei indicati in epigrafe per i quali Viola Talano ha concorso;

- di tutte le istanze di inserimento nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025, presentate dai destinatari della previsione di cui all'art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, introdotto dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024;

- del comportamento dell'Amministrazione consistente nell'aver inserito in graduatoria gli istanti di cui all'art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 in posizioni diverse da quelle che sarebbero spettate a norma del decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 472 del 23 febbraio 2024, recante «Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2024/2025»;

- di tutti i provvedimenti non conosciuti che hanno attuato l'inserimento in graduatoria degli istanti di cui all'art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo

2024;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente rispetto a quelli impugnati;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso le sedi indicate nella domanda di inserimento in graduatoria in ordine decrescente di preferenza

e per la conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e sovrannumero) e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi Torino, dell'Università degli Studi Roma La Sapienza, dell'Università degli Studi Bari, dell'Università degli Studi della Basilicata Potenza, dell'Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, dell'Università degli Studi Brescia, dell'Università degli Studi Cagliari, dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, dell'Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, dell'Università degli Studi Catania, dell'Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, dell'Università degli Studi Ferrara, dell'Università degli Studi Firenze, dell'Università degli Studi Foggia, dell'Università degli Studi Genova, dell'Università degli Studi dell'Insubria Varese, dell'Università degli Studi L'Aquila, dell'Università degli Studi Messina, dell'Università degli Studi Milano Bicocca, dell'Università degli Studi Milano, dell'Università degli Studi Molise, dell'Università degli Studi Napoli Federico II, dell'Università degli Studi Padova, dell'Università degli Studi Palermo, dell'Università degli Studi Parma, dell'Università degli Studi Pavia, dell'Università degli Studi Perugia, dell'Università del Piemonte Orientale, dell'Università degli Studi Pisa, dell'Università Politecnica delle Marche Ancona,

dell'Università' degli Studi Roma Tor Vergata, dell'Università' degli Studi di Salerno Fisciano, dell'Università' del Salento Lecce, dell'Università' degli Studi Sassari, dell'Università' degli Studi Siena, dell'Università' degli Studi Trieste, dell'Università' degli Studi Trento, dell'Università' degli Studi Udine, dell'Università' degli Studi Verona, dell'Università' della Calabria, dell'Università' degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze sollevate in merito alla riserva di posti per i c.d. quartini non presentino, nella sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, un *fumus* di fondatezza;

Considerato che la contestata riserva di posti è prevista direttamente dalla legge (art. 18, comma 3-bis, del d.l. 2.3.2024, n. 19), che fa testualmente riferimento, “*ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025*”, ai “*punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024*”, rimettendo alla determinazione amministrativa la sola individuazione delle procedure per l'inserimento in graduatoria e la definizione del numero dei posti da riservare ai quartini sulla base dei criteri indicati dalla medesima norma di legge;

Rilevato che a ciò ha provveduto il Ministero con il decreto 27.5.2024, n. 760, laddove (art. 2, co. 2), stabilisce che “*In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 [...], il punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 ai*

corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024";

Considerato che con l'introduzione della norma censurata il legislatore ha inteso assicurare adeguata tutela ai soggetti che avevano maturato un affidamento avendo partecipato con successo alle prove di immatricolazione per l'anno accademico 2023/2024 ma essendo impossibilitati a immatricolarsi in quanto non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria, *"nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria";*

Ritenuto che la scelta compiuta dal legislatore costituisca esercizio non manifestamente irragionevole dell'ampia discrezionalità a esso riconosciuta, considerato che i soggetti destinatari della riserva hanno dimostrato, nell'ambito delle prove per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2023/2024, il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per l'ammissione ai corsi;

Ritenuto che la dedotta ambiguità riguardante la definizione della platea dei riservisti, in tesi non circoscritta ai c.d. quartini, non sussista sulla base di un esame complessivo del testo normativo, che opera specifico riferimento al *"previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente"*, nonché dei lavori preparatori, laddove è stato precisato che *"Il comma 3-bis [...] è volto a tutelare gli studenti iscritti al quarto anno delle scuole superiori, i cosiddetti "quartini", che lo scorso anno hanno sostenuto il test di accesso a medicina"* (cfr. il verbale di assemblea della seduta n. 279 del 15 aprile 2024, in relazione all'esame dell'A.C. 1752-A);

Ritenuto che sia parimenti destituita di fondamento la doglianza riguardante la illegittimità del presunto carattere retroattivo dell'intervento del legislatore, in

quanto incidente su un procedimento amministrativo in corso;

Considerato, a tale riguardo, che il legislatore è intervenuto in materia a seguito dei contrastanti pronunciamenti giurisprudenziali riguardanti la legittimità del sistema TOLC, onde risolvere un potenziale conflitto suscettibile di incidere sull'ordinato avvio dei corsi di laurea in parola per l'a.a. 2024/2025;

Ritenuto che la posizione dei soggetti destinatari della riserva, che hanno già superato un concorso per l'ammissione ai corsi di laurea di cui è causa, non sia assimilabile a quella di tutti gli altri candidati che hanno partecipato alle prove di ammissione per l'anno accademico 2024/2025, il cui merito relativo è da valutarsi in relazione ai posti per essi messi a concorso al netto della riserva, senza che possa darsi ingresso a un ragionamento controfattuale che da essa prescindia;

Considerato che la legittimità del sistema TOLC, per i profili sottoposti alla giustizia amministrativa, è stata ormai accertata da parte del giudice d'appello (v. sentenze 4.10.2024, n. 8005, e 1.8.2024, n. 6928);

Ritenuto che la dedotta erroneità dell'assunzione, al denominatore del rapporto utilizzato per il calcolo dei posti riservati, dei soli posti disponibili presso le Università statali costituisca ragionevole attuazione della norma primaria, in quanto soltanto in relazione a detti posti la riserva avrebbe potuto concretamente operare;

Ritenuto che la censura dedotta avverso il D.M. n. 984 del 8 luglio 2024, laddove ha aperto una nuova finestra temporale per consentire l'inserimento nella graduatoria a coloro che avevano operato una scelta unica o limitata delle sedi disponibili, tale da non consentire, in base al loro punteggio, l'applicazione del regime della riserva nei loro confronti, non sia *prima facie* fondata, atteso parte ricorrente, nel lamentare il *vulnus* costituito dall'asserita regolamentazione postuma di una procedura differente rispetto a quella della originaria *lex specialis* (costituita dal d.m. n. 472/2024), non considera che le previsioni di cui all'art. 18 del d.l. n. 19/2024 hanno posto capo a un'autonoma sequenza procedimentale, sia pure inserita nell'ambito della più ampia attività di programmazione degli ingressi alle

facoltà interessate, rispetto alla quale l'Amministrazione si è data separate e specifiche disposizioni;

Considerato, in ogni caso, che parte ricorrente non specifica nel ricorso i profili di interesse alla censura in funzione della posizione in graduatoria e del numero di posizioni interessate dall'integrazione di sede;

Ritenuto che le contestazioni riguardanti le asserite irregolarità nello svolgimento del test si risolvano in allegazioni del tutto generiche e in argomentazioni suggestive non suscettibili di assurgere a un grado di significatività superiore a quello di una mera illazione;

Ritenuto, in definitiva, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'università e della ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, mentre può farsi luogo a compensazione tra tutte le altre parti;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito web, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025;

5 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*Atti di notifica*";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori

giorni 15 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'università e della ricerca, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge. Spese della fase compensate tra tutte le altre parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO